

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/7/2019; modificato con deliberazione n. 25 del 28/7/2023

## ART. 1

### ATTIVITA' E SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Il Comune può contribuire economicamente ad attività svolte da enti, associazioni, comitati, i quali presentino un'utilità nei settori di competenza dell'amministrazione comunale, e in particolare in materia sociale, culturale, ambientale, educativa, sportiva, ricreativa, turistica.

## ART. 2

### FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento viene adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto Comunale;

2. Il Regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241/1990 s.m.i.

## ART. 3

### FORME DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE

1. La partecipazione economica del Comune può avvenire:

a) mediante erogazione di una somma di denaro, a sostegno delle attività istituzionali da enti, associazioni, comitati;

b) mediante contributo "una tantum" a enti, associazioni o gruppi non aventi scopo di lucro, che operano nel territorio comunale o sovracomunale, vincolato alla realizzazione di attività, iniziative e progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale;

c) mediante fornitura diretta di beni, sedi e/o servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione la facoltà di provvedere in economia o di scegliere le ditte fornitrici;

d) mediante acquisto da parte del Comune di materiale di proprietà del soggetto organizzatore, da destinare ad attività di rappresentanza e biblioteche.

2. Il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Chi richiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative singole già comprese in essa.

3. L'entità e il tipo di contributo sono rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione, nonché all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

4. I contributi non possono essere utilizzati per ripianare disavanzi di bilancio.

## ART. 4

### DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il soggetto che intende ottenere la partecipazione economica del Comune deve presentare domanda in carta libera al Sindaco, indicando:

a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede e il numero di codice fiscale e partita IVA posseduta;

b) le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;

c) relazione particolareggiata sulle attività e/o sui programmi da realizzare per i quali si richiede il contributo;

d) il tipo di contributo richiesto;

- e) l'ammontare complessivo delle spese previste per l'attività e delle entrate previste a qualsiasi titolo (quote dei soci, biglietto d'ingresso, contributi di sponsor, ricavi vari, ecc.);  
f) le copie di eventuali richieste di contributi rivolte ad altri enti pubblici e documentazione di accoglimento o diniego;  
g) l'impegno a presentare, in caso di concessione del contributo, il rendiconto giustificato
2. Le domande di contributo annuale delle associazioni, per il sostegno delle proprie attività istituzionali, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  3. Le domande di contributo "una tantum" per manifestazioni e progetti specifici devono essere presentate almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
  4. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

## **ART. 5 MODALITA' DI CONCESSIONE**

1. Il Comune concede il contributo con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente, in attuazione degli indirizzi fissati dalla Giunta comunale.
2. Il tipo e l'entità del contributo sono fissati in base ai seguenti elementi di valutazione delle iniziative a cui le domande e le proposte si riferiscono:
  - rilevanza sociale, sportiva ed economica;
  - valorizzazione della realtà locale;
  - rilevanza tradizionale, territoriale e sovracomunale.

## **ART. 6 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE**

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa oggetto di contributo, i beneficiari devono presentare apposito rendiconto giustificato delle entrate e delle spese e una sintetica relazione sulle attività svolte.
2. Il rendiconto deve altresì precisare il trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine delle eventuali ritenute, nonché le modalità di intestazione del mandato di pagamento.
3. Il Responsabile del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario, può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato.
4. La mancata o incompleta o tardiva presentazione dei documenti prescritti comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico e la restituzione dell'eventuale acconto ricevuto a sostegno dell'iniziativa.

## **Art. 7 CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. In caso di interventi, iniziative o manifestazioni straordinarie, per i quali il Sindaco e/o la Giunta, mediante parere espresso, ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento dell'Amministrazione comunale, può essere accordato un contributo economico, in deroga alle norme del presente provvedimento, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari e sempre che si tratti di interventi in via eccezionale che dovranno essere rendicontati con cadenza annuale in Consiglio Comunale attraverso un'apposita comunicazione del Sindaco o dell'Assessore competente.
2. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con

impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.

3. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale.

#### **Art. 8**

### **CONCESSIONE PATROCINIO**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Turano Lodigiano".

2. Il patrocinio può essere oneroso o non oneroso.

3. Il patrocinio non oneroso non comporta la concessione di contributi in denaro o benefici e viene deliberato dalla Giunta Comunale.

4. Il patrocinio oneroso comporta la concessione di contributi in denaro o di benefici stabiliti con Decreto del Sindaco come contributo delle spese affrontate per l'organizzazione dell'evento.

5. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

6. Le richieste di patrocinio, istituite dai competenti Settori o Servizi che non comportanti oneri, sono accolte e autorizzate dal Sindaco.

7. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

8. La richiesta di concessione di patrocinio, nel caso contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

#### **ART. 9**

### **RESPONSABILITA'**

1. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del contributo del Comune sono esclusivamente degli enti, associazioni, comitati e gruppi che le organizzano, limitandosi, il Comune, a offrire un concorso economico.

#### **ART. 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento non si applica:

a. ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;

b. per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità naturale;

c. in genere in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti anche comunali, o comunque altre specifiche normative.

2. Sono abrogati il Regolamento dei criteri e modalità per la concessione di benefici economici a enti, soggetti o gruppi e le previsioni contenute in altri Regolamenti che risultino incompatibili con il presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Comunale il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, viene pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.